

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3493

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

Modifica all'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di permanenza nell'ausiliaria degli ufficiali delle Forze armate

*Presentata il 15 dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a sanare una iniqua discriminazione verificatasi nella categoria degli ufficiali delle Forze armate in seguito alla applicazione dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificato prima dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e poi dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, prevedeva inizialmente che la durata massima dell'ausiliaria fosse:

otto anni per la generalità degli ufficiali;

dodici anni per gli ufficiali dell'Arma Aeronautica ruolo naviganti normale;

quattro anni per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimo e del Corpo specialisti dell'Arma Aeronautica. (La diversa durata della permanenza nella posizione ausiliaria trovava giustificazione negli allora vigenti limiti di età per il servizio permanente effettivo).

Il primo comma dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, unificava la durata della permanenza nell'ausiliaria a cinque anni per tutti gli ufficiali che transitassero in tale posizione dopo il 1° gennaio 1985, ovvero che, alla stessa data, avessero maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni.

Il primo comma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 404, riporta a

otto anni la permanenza nell'ausiliaria per gli ufficiali che alla data del 30 dicembre 1989 si trovino in detta posizione o che vi transitino successivamente.

In tal modo, mentre gli ufficiali — per la maggior parte — collocati in ausiliaria sino al 1° gennaio 1980 e — tutti — dal 30 dicembre 1989 hanno usufruito e usufruiscono di un periodo di permanenza di otto anni, coloro invece che sono stati collocati negli anni 1981, 1982, 1983 e 1984 (sino al

30 dicembre) hanno usufruito di un periodo di soli cinque anni.

Tale « finestra » di quattro anni appare, senza dubbio, insolita e ingiustificata nel complesso della legislazione relativa allo stato giuridico dei militari, lesiva dei legittimi interessi e discriminante per gli ufficiali collocati in ausiliaria negli anni 1981, 1982, 1983, 1984.

Ecco l'opportunità di tale proposta di legge e l'auspicio della sua approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

« La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3493  
Lire 500